



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2022-000594/Uff. IX
Affari europei e Internazionali

Roma, data del protocollo

All. 1

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE 2550-P del 16 marzo 2022)

OGGETTO: proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il Regolamento (UE) 516/2014 che istituisce il fondo asilo, migrazione e integrazione e che modifica il Regolamento UE 2021/1147 che istituisce il Fondo asilo, immigrazione e integrazione – COM (2022) 112.

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la Relazione sulla proposta di Regolamento indicata in oggetto, predisposta ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La tabella di corrispondenza non è stata predisposta, in quanto la proposta di atto legislativo non produce effetti sull'ordinamento nazionale.

IL VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Franca Guessarian

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento UE 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che modifica il Regolamento (UE) 516/2014 che istituisce il fondo asilo, migrazione e integrazione e che modifica il Regolamento UE 2021/1147 che istituisce il Fondo asilo, immigrazione e integrazione.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 112
- **Codice interistituzionale:** 2022 /0077 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La Proposta modifica il Regolamento (UE) 514/2014 che reca disposizioni sul Fondo asilo, immigrazione e integrazione (AMIF) e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi. A tal fine, viene prorogato di un anno il periodo di utilizzazione dei fondi dell'AMIF. Essa introduce inoltre lo sblocco dell'accesso agli importi non spesi nel quadro dell'AMIF 2014/2020 e la possibilità, attraverso una modifica del Regolamento (UE) 2021/1147, istitutivo dell'AMIF, di consentire agli Stati membri e a donatori pubblici e privati, nel periodo 2021/2027, di procedere a contributi finanziari aggiuntivi nel quadro dell'AMIF. Lo scopo è quello di consentire l'impiego di risorse aggiuntive per far fronte all'esodo di profughi conseguente alla crisi ucraina e di disporre di un ulteriore strumento per fronteggiare possibili, analoghe crisi future per i prossimi cinque anni.

quadro normativo

Regolamento UE 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

Regolamento (UE) 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio

Regolamento 2021/1147 che istituisce il Fondo asilo, immigrazione e integrazione

finalità generali:

- prorogare di un anno il periodo di ammissibilità ai finanziamenti AMIF per consentire la gestione dell'afflusso straordinario di profughi conseguente;
- sbloccare, ai medesimi fini, l'accesso alle risorse stanziato e non spese nel quadro dell'AMIF 2014/2020;
- consentire l'utilizzo di contributi finanziari aggiuntivi nel quadro dell'AMIF 2021/2027 per la gestione delle politiche di asilo per future crisi analoghe a quella ucraina.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto secondo l'articolo 78, par. 2, del TFUE il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure relative ad un sistema europeo comune di asilo, tra cui un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio. L'art. 79 del TFUE stabilisce inoltre che l'UE sviluppa una politica dell'immigrazione intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale.

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 78, 79, 82 e 84 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, i regolamenti (UE) n. 514/2014 e n. 516/2014, oggetto delle modifiche proposte, sono stati adottati in base alle disposizioni sopra citate.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà (art. 5, par. 2 del TUE) in quanto le modifiche ad un Regolamento comunitario possono essere adottate solo con atto analogo. Inoltre le accresciute necessità di gestione dell'afflusso straordinario di profughi dall'Ucraina possono essere fronteggiate solo con un sostegno UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita ad adottare le modifiche necessarie per consentire agli Stati membri di utilizzare al meglio, per le necessità dei settori migrazione e controllo delle frontiere derivanti dalla crisi ucraina, le risorse finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 ancora nella disponibilità degli Stati membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La finalità generale del progetto, valutata nel complesso positivamente, è quella di aumentare le risorse comunitarie cui gli Stati membri possono attingere per fronteggiare l'afflusso di profughi causato dalla crisi ucraina e i meccanismi di accesso alle risorse già stanziati per il periodo 2014/2020 e non spese, modificando i Regolamenti comunitari che regolano l'accesso alle risorse del Fondo asilo, immigrazione e integrazione.

Il progetto riveste carattere d'urgenza, atteso il continuo, crescente afflusso dei profughi dell'Ucraina.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

In considerazione del massiccio afflusso in Italia di profughi ucraini, il progetto appare conforme all'interesse nazionale, in quanto consente l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalle economie accertate al termine del periodo finanziario 2014-2020, nelle more dell'approvazione, da parte della Commissione europea della programmazione AMIF 2021/2027.

In particolare, le Forze di polizia potrebbero trarre vantaggio dalla modifica, in quanto la proroga fino al 30/6/2024 per l'uso dei fondi affari interni rimanenti dal periodo 2014/2020 potrebbe essere usata per rafforzare la gestione delle frontiere e la sicurezza supplementare in relazione

all'afflusso massiccio di profughi dall'Ucraina.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non si rilevano impatti finanziari sull'utilizzo dei fondi 2014-2020. Non è prevedibile, allo stato, l'incidenza delle entrate sul bilancio dall'AMIF 2021-2027.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La Proposta rientra nell'ambito della potestà della legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lettere b), h) e q) della Costituzione. Non si rilevano profili di impatto sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La Proposta incide sulle attività di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza e protezione dei confini nazionali riservata alla potestà legislativa dello Stato (art. 117, comma 2, lettere b), h) e q) della Costituzione). Non appare pertanto necessario l'invio della Relazione alle Regioni.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Nulla da rilevare

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Nulla da rilevare.

Altro

--